



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Montebelluna (TV) ed in particolare:

- questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relative al rendiconto, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Montebelluna sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. Cdc n. 462 del 23.01.2023), riscontrato dall'Ente con nota acquisita al prot. Cdc n. 688 del 01.02.2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'organo di revisione.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2021	
	Rendiconto 2021
Risultato di competenza di parte Corrente¹ (O1=G+H+I-L+M)	4.867.287,07
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	4.038.416,60
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	3.940.432,17
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	4.867.287,07
Equilibrio di competenza O2 al netto del saldo negativo partite finanziarie	4.038.416,60
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	650.767,78
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	588.684,39
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	588.684,39
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	5.518.054,85
W2) Equilibrio di bilancio	4.627.100,99
W3) Equilibrio complessivo	4.529.116,56

¹ ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP, rendiconto 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2021	
Fondo cassa al 31/12/es. n (+)	17.871.229,66
Totale residui attivi (+)	12.303.423,16
Totale residui passivi (-)	4.344.734,73
FPV in spesa di parte corrente (-)	117.276,61
FPV in spesa di parte capitale (-)	13.875.458,21

FPV in spesa per attività finanziarie (-)	
Risultato contabile di amministrazione (=)	11.837.183,27
Totale accantonamenti (-)	5.557.618,75
<i>di cui: FCDE</i>	5.106.634,32
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>	-
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>	100.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>	
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>	350.984,43
Totale parte vincolata (-)	1.283.666,10
Totale parte destinata agli investimenti (-)	586.010,81
Totale parte libera (avanzo) (-)	4.409.887,61

Fonte – schemi di bilancio BDAP

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RENDICONTO 2021			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (Residui)	2.184.132,03	1.201.269,89	55,00%
Titolo 1 CP (Competenza)	13.003.676,72	12.002.742,43	92,30%
Titolo 3 RR (Residui)	4.354.235,18	1.471.238,42	33,79%
Titolo 3 CP (Competenza)	7.278.354,65	5.105.843,52	70,15%
Titolo 4 RR (Residui)	1.561.560,53	154.375,74	9,89 %

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	17.871.229,66
Anticipazione di tesoreria	0,00
Anticipazione di tesoreria da restituire	0,00
Cassa vincolata	102.092,19
Indice tempestività dei pagamenti (giorni)	-3,05

INDEBITAMENTO

	2021
Debito complessivo a fine anno	15.053.771,25

DIRITTO

L'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/23, e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

L'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'articolo 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'articolo 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame è stata privilegiata l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Montebelluna si rilevano i seguenti profili.

Residui attivi- attività di riscossione

In sede istruttoria si è rilevato un incremento dello stock dei residui attivi, i quali al 31/12/2021 ammontano ad euro 12.303.423,16 (euro 11.104.857,69 al 31.12.2018); in particolare si rileva la permanenza ai titoli I, III e IV, in conto residui, di partite datate di ammontare rispettivamente pari a euro 972.729,65, euro 2.775.177,56 ed euro 1.404.511,21.

Si osserva altresì che il rapporto tra riscossioni ed accertamenti, in conto residui, è pari al 55% al titolo I (accertamenti pari a euro 2.184.132,03, riscossioni pari a euro 1.201.269,89), al 33,79% al titolo III (accertamenti pari a euro 4.354.235,18, riscossioni pari a euro 1.471.238,42), ed al 9,89% al titolo IV (accertamenti pari a euro 1.561.560,53, riscossioni pari a euro 154.375,74).

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“i residui attivi datati risultanti alla data del 31/12/2021 dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:*

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
Titolo 1	365.404,08	312.821,55	134.145,49	63.709,78	96.648,75
Titolo 3	1.289.846,66	416.269,52	459.050,01	220.287,70	389.723,67
Titolo 4	0,00	0,00	1.013.600,00	3.274,28	387.636,93

Totale complessivo € 5.152.418,42

Alla data del 31/12/2023 gli stessi residui attivi che risultano ancora da incassare ammontano ad € 2.048.022,23. Pertanto risultavano, a tale data, incassati per il 60,25%, e sono così composti:

- *Residui del titolo I:*

per € 295.548,84 relativi a ruoli Equitalia per recupero evasione Ici, per i quali gli esiti delle procedure di riscossione attivate da Equitalia sono risultati particolarmente lenti. Per i medesimi ruoli, inoltre, non è pervenuta da parte di Equitalia alcuna comunicazione di inesigibilità. Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio, ma, in quanto di dubbia esigibilità, l'Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo crediti di dubbia esigibilità di pari entità, e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di amministrazione 2022. Tale quota verrà mantenuta vincolata anche nell'avanzo di amministrazione 2023 (la relativa capienza è già verificata dai dati di pre-consuntivo del Rendiconto 2023);

per € 361.990,97 relativi a riscossioni coattive a mezzo concessionario Abaco spa per recupero evasione I.m.u. e Tasi, relative a procedure in corso. Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio, ma, in quanto di dubbia esigibilità, l'Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo crediti di dubbia esigibilità per una percentuale pari all'80,60%, e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di amministrazione 2022. Tale quota verrà mantenuta vincolata anche nell'avanzo di amministrazione 2023 (la relativa capienza è già verificata dai dati di pre-consuntivo del Rendiconto 2023);

- *Residui del titolo III relativi:*

per € 550.418,54 a ruoli Equitalia per sanzioni per violazioni del codice della strada, per i quali gli esiti delle procedure di riscossione attivate da Equitalia sono risultati particolarmente lenti. Per i medesimi ruoli, inoltre, non è pervenuta da parte di Equitalia nessuna comunicazione di inesigibilità. Tali residui attivi devono, pertanto, essere

mantenuti a bilancio, ma, in quanto di dubbia esigibilità, l'Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità per una percentuale pari a 93,31%, e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di amministrazione 2022. Tale quota verrà mantenuta vincolata anche nell'avanzo di amministrazione 2023 (la relativa capienza è già verificata dai dati di pre-Consuntivo 2023);

per € 803.872,29 relativi a riscossioni coattive a mezzo concessionario Abaco spa per recupero sanzioni C.d.s. non pagate. Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio, ma, in quanto di dubbia esigibilità, l'Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad una percentuale del 93.31%, e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di amministrazione 2022. Tale quota verrà mantenuta vincolata anche nell'avanzo di amministrazione 2023 (la relativa capienza è già verificata dai dati di pre-consuntivo del Rendiconto 2023);

per € 22.591,59 relativi a riscossioni coattive a mezzo il concessionario Abaco Spa per recuperi di fitti relativi a locatari morosi. Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio, ma, in quanto di dubbia esigibilità, l'Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo crediti di dubbia esigibilità di pari entità, e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di amministrazione 2022. Tale quota verrà mantenuta vincolata anche nell'avanzo di amministrazione 2023 (la relativa capienza è già verificata dai dati di pre-Consuntivo 2023);

- per quanto concerne, infine, i residui attivi di parte capitale, titolo IV, per € 13.600,00, si segnala che tali residui sono relativi ad una permuta con E-energia per una cabina di trasformazione di energia elettrica. Nel corso 2024, dopo la definizione dei rapporti contrattuali, non si darà seguito alle regolazioni contabili per l'azzeramento dei residui.

L'Ente aveva già proceduto, nel corso del 2016, ad intraprendere misure di accelerazione della riscossione. Da un lato affidando ad un soggetto più efficace (Abaco Spa) la riscossione coattiva delle proprie entrate comunali (I.M.U e sanzioni per violazione codice della strada), rispetto ad Equitalia alla quale erano stati consegnati i ruoli per il recupero delle annualità precedenti. Dall'altro, l'Ente si è tutelato con un adeguato stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, come sopraesposto”.

Quanto all'incremento dei residui attivi, il Collegio raccomanda la puntuale applicazione dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale “*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”, invitando altresì l'Ente a monitorare l'adeguata quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità.

Si raccomanda altresì di monitorare costantemente l'attività di riscossione delle entrate, al fine di incrementarne il volume, con particolare riferimento ai Titoli I, III e IV.

Residui attivi al titolo VI

In sede istruttoria è emerso che al 31.12.2021 permangono residui (pari a euro 1.976.700,62) al titolo VI "Accensioni per prestiti" dell'entrata, anziché al titolo V (cfr. Riepilogo entrate per titoli, schemi di bilancio BDAP 2021), a fronte di mutui a tasso fisso erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'ammontare complessivo di euro 3.711.600,00. A tal riguardo l'Ente fa rinvio *"all'allegata tabella (allegato A) per evidenziare che, dal 2021 ad oggi, l'ammontare dei residui da mutuo si è notevolmente ridotto a seguito dello stato avanzamento dei lavori delle opere."*

Il Collegio richiama tuttavia l'Ente al riguardo, precisando che la presenza di residui attivi al Titolo VI delle entrate (Accensione prestiti), anziché al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) – si veda in particolare la voce del piano dei conti E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari) - non risulta conforme, nel caso di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, alla normativa di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e all'esempio n.8, già enunciato nella citata deliberazione n. 143/2023/PRSP che di seguito si riporta: *"In data 15\07\2013 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato. All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6: Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo [...]. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito". In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture 1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA); 2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai*

fini della reversale di cui al punto 1); 3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari); 4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA". Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3)''.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione per gli anni 2021/23 e sul rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Montebelluna (TV), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- richiama i singoli responsabili delle entrate alla puntuale applicazione dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in materia di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- raccomanda di monitorare costantemente l'attività di riscossione delle entrate, al fine di incrementarne il volume, con particolare riferimento ai Titoli I, III e IV;
- rileva la non corretta contabilizzazione delle entrate derivanti dall'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che risulta difforme rispetto a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, esempio n. 8.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montebelluna (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Fedor Melatti

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini